

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED], società cooperativa in scioglimento, adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento I.M.U., anno 2013, n. 3503/A, dell'8.2.2019, invocandone l'annullamento, per i motivi ivi specificati. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.

L'avviso impugnato viene definito dallo stesso emittente come rettifica di altro n. 179098 del 4.12.2018, notificato il 17.12.2018.

Tale ultimo atto, però, risulta essere stato impugnato dinanzi a questa stessa Commissione ed annullato in toto con sentenza del 19.9.2019.

Ciò premesso, osserva il collegio che l'avviso n. 179098 del 4.12.2018, costituente la base di partenza di quello oggi impugnato, deve ritenersi *tamquam non esset*, in quanto annullato in sede contenziosa e, quindi, allo stato degli atti, risulta formalmente eliminato dal mondo giuridico.

A seguito del giudiziale suo annullamento totale, non è più ammissibile la rettifica del provvedimento, per la semplice ragione che un provvedimento da rettificare non esiste più, a parte il problema della compressione dei diritti di difesa e processuali, che una simile procedura amministrativa postuma andrebbe inevitabilmente a generare.

Naturalmente, l'ente impositore detiene sempre il potere di emettere altro e nuovo avviso di accertamento, non più nella forma della rettifica, ma fondato su presupposti diversi.

Senonché, un tale nuovo avviso resta sempre soggetto agli ordinari termini di decadenza quinquennali, ex lege 296/2006. Termini, che, nella fattispecie, risultano sforati, trattandosi di IMU 2013 e portando la rettifica, da qualificarsi come nuovo avviso, la data dell'8.2.2019.

Di conseguenza, il cd. atto di "rettifica" impugnato deve ritenersi illegittimo ed annullabile, perché emesso in carenza dei presupposti ed oltre i termini di legge.

Spese compensabili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

Taranto, 13.2.2020

Il Presidente estensore



